

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

SABATO 16 DICEMBRE 1961

(55^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (1835) (D'iniziativa dei deputati Repossi e Bucalossi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 679, 680
PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . .	680
ZANE, relatore	680

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Boccassi, Di Prisco, Donati, Grava, Mammucari, Militerni, Moltisanti, Simonucci, Valardo, Venudo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Monaldi è sostituito dal senatore Angelilli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Repossi e Bucalossi: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (1835) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Repossi e Bucalossi: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A N E , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1835, sottoposto al nostro esame in sede deliberante, prevede una nuova proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. Il termine della precedente proroga scade, secondo la legge 14 marzo 1961, n. 213, il 31 dicembre prossimo. In forza di detta legge venivano prorogati — per l'ennesima volta — i termini per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati degli accantonamenti dovuti dai datori di lavoro in forza del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251. Entro lo stesso termine del 31 dicembre 1961 avrebbero dovuto adeguarsi alle norme dell'articolo 4 del citato decreto-legge i contratti di assicurazione e di capitalizzazione previsti dall'articolo 5 del decreto medesimo. Essendo mancata sinora l'approvazione del disegno di legge presentato dal Governo, col quale verrebbe riformato il sistema previsto dalla legge 8 gennaio 1942, n. 5, è intervenuta l'iniziativa parlamentare dei deputati Repossi e Bucalossi, i quali, mentre propongono una nuova proroga, esprimono la speranza che detta proroga sia l'ultima, apparendo — scrivono i presentatori — « oramai indilazionabile l'esigenza di giungere alla definitiva risoluzione di un problema che si trascina da ben 15 anni, di guisa che sia posto termine all'attuale stato di incertezza che non è senza conseguenza per le categorie di lavoratori interessate ».

Nella proposta degli onorevoli Repossi e Bucalossi il termine della nuova proroga veniva fissato al 30 giugno 1962; la Commissione del lavoro della Camera dei deputati, in considerazione del fatto che il progetto di riforma presentato dal Governo è tuttora in corso di esame, ha ritenuto di spostare tale termine al 31 dicembre 1962, accordando cioè un anno di proroga anziché sei mesi. Tenuto conto della prossima, anzi vicinissima scadenza della vecchia proroga, non resta al relatore che suggerire l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, e formulare, nel tempo stesso, il voto che entro il

prossimo anno si giunga alla definizione della complessa materia.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda appieno sull'opportunità del disegno di legge dei deputati Repossi e Bucalossi; deve ricordare in questa occasione che per parte sua non ha mancato di proporre una soluzione definitiva del problema, presentando per la terza volta un proprio disegno di legge per la riforma di tutto il sistema.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È prorogato fino al 31 dicembre 1962 il termine stabilito con la legge 14 marzo 1961, n. 213, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1962.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dot. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari